

Allegato **B** al n. 51720/37647 di Rep.

Articolo 1 Denominazione La società è denominata: "Tecno Holding S.P.A." (la "Società").	
Articolo 2 Sede La Società ha sede in Roma.	
Articolo 3 Oggetto	
3.1	La Società ha per oggetto l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'articolo 4 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") nonché in società quotate in mercati regolamentati.
3.2	La Società, in via meramente strumentale rispetto alle finalità di cui precedente articolo 3.1, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità e/o consentire alle società partecipate di acquisire il godimento di beni immobili e dei servizi strutturali ad essi connessi.
3.3	La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il <i>factoring</i>). La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.
Articolo 4 Durata La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.	
Articolo 5 Domicilio Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la Società, sono quelli che risultano dai libri sociali. 5.1 A tal fine la Società potrà istituire un apposito libro, con l'obbligo per gli amministratori di tempestivo aggiornamento. 5.2 Ogni modifica del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica certificata avrà efficacia nei confronti della Società, dei soci, degli amministratori e dei sindaci, solo dalla relativa iscrizione nei libri sociali.	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 6 Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.679.872.976 unmiliardoseicentosettantanovemilioniotto centosettantaduevemilanovecentosettantasei) azioni prive di valore nominale.

6.2 L'aumento del capitale sociale a pagamento può essere attuato mediante conferimento in denaro o beni in natura o di crediti, e le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci alle condizioni, di cui all'articolo 2441 c.c., fermi i limiti e le deroghe di cui al medesimo articolo.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, come sopra disciplinato, le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte possono, salva diversa determinazione dell'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale, essere collocate dal consiglio di amministrazione presso camere di commercio italiane, loro unioni e di società dalle stesse (camere e unioni) controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c.

6.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari esclusivamente nominativi ed indivisibili. Il socio può richiedere l'emissione di titoli rappresentativi di più azioni eventualmente frazionabili a sua richiesta.

Articolo 7 Strumenti finanziari

La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. La delibera di emissione deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le eventuali cause di decadenza o riscatto nonché, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 8 Obbligazioni

La società può emettere con delibera assunta ai sensi dell'Articolo 26 del presente statuto obbligazioni non convertibili e, con delibera assunta ai sensi Articolo 14 del presente statuto, obbligazioni convertibili.

Articolo 9 Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10 Patrimoni destinati

10.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

10.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo Articolo 14 del presente statuto.

Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi

11.1 I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.

11.1.1 Il presente articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, datio in solutum e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'Arbitratore (di cui infra), come in seguito meglio specificato.

11.1.4 Ogni comunicazione prevista dal presente Articolo 11 deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

11.1.5 I termini previsti dal presente articolo per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.

11.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali incorporati nelle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

11.2 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

(a) della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi degli articoli 2357 e ss. c.c.;

(b) di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere ed unioni) controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, n. 1 c.c. sempreché, alla data del trasferimento, il cessionario sia già socio della Società (trovando altrimenti



Spm

applicazione le previsioni del presente Articolo 11);

(c) di società controllate dal socio trasferente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c.. a condizione che (i) il socio trasferente abbia dato pronta e completa informativa preventiva di tale trasferimento al consiglio di amministrazione della Società, in persona del suo Presidente, in copia agli altri soci; e (ii) contestualmente al trasferimento, il socio trasferente sottoscriva con il cessionario un impegno irrevocabile ad acquistare le azioni oggetto del trasferimento – e il cessionario sottoscriva un corrispondente impegno irrevocabile a ri-trasferire al socio trasferente tali azioni – non appena, per qualsiasi ragione, venga meno il predetto rapporto di controllo.

11.3 In caso di trasferimento delle azioni diverso da quelli di cui al precedente articolo 11.2 (a) spetta ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute (ii) e, (b) se del caso, è richiesto il gradimento di cui al successivo articolo 11.4.

11.3.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta; (l'“Offerta”) al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente. L'Offerta deve contenere le generalità del prospettato cessionario e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo (salvo quanto previsto al successivo articolo 11.3.7, nel caso in cui il trasferimento debba avvenire a titolo gratuito, ovvero il corrispettivo non sia costituito da denaro) e le modalità di pagamento. Il consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'Offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

(a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, la dichiarazione di esercizio della prelazione non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dal consiglio di amministrazione;

(b) entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine sub (a), il consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, comunica al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'Offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;

(c) le azioni dovranno essere trasferite entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio offerente della comunicazione sub (b).

11.3.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

11.3.3 Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, l'abbiano esercitato e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tale accrescimento all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

11.3.4 Qualora nell'Offerta sia indicato come acquirente un soggetto già socio, – sempreché non si ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 11.20 essendo in tal caso il trasferimento libero – anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

11.3.5 L'Offerta formulata con le modalità indicate equivale a offerta irrevocabile – sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 11.3.1(a) come eventualmente prorogato per effetto di quanto previsto all'articolo 11.3.7 – di vendita delle azioni oggetto del prospettato trasferimento ai sensi dell'articolo 1329 c.c. salvo quanto previsto all'articolo 11.3.7(c).

11.3.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra: la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.6.

11.3.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente salvo quanto nel seguito previsto.

In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, l'Offerta dovrà contenere l'indicazione dell'equivalente valore in denaro delle azioni oggetto del prospettato trasferimento "Valore Stimato". Qualora un socio non sia d'accordo con il Valore Stimato, ne darà comunicazione al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente (in copia per conoscenza agli altri soci), entro la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e, in tal caso, (i) il prezzo di esercizio del diritto di prelazione dovrà essere determinato di comune accordo tra loro.

(a) tutte le parti e (ii) il termine di esercizio della prelazione si



Forte

intenderà sospeso sino alla data in cui sia raggiunto un accordo sul prezzo di esercizio della prelazione ovvero lo stesso sia determinato dall'Arbitratore (di cui infra) ai sensi delle previsioni che seguono (ed eventuali comunicazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute prima della comunicazione di disaccordo sul Valore Stimato si intenderanno prive di effetto). Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio della predetta comunicazione di disaccordo, il prezzo di esercizio del diritto di prelazione sarà determinato in modo definitivo e vincolante per tutte le parti, ai sensi dell'articolo 1349 comma 1 c.c., da un unico arbitratore individuato di comune accordo tra le parti che stabilirà il prezzo di vendita con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato (l'"Arbitratore").

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico Arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili del luogo in cui ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

(b) Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società. La determinazione dell'arbitratore è da questi comunicata al consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento e altri soci.

(c) Qualora il prezzo stabilito dall'Arbitratore risultasse non di gradimento del socio che intende procedere al trasferimento, questo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione al consiglio di amministrazione in persona del suo Presidente (e per conoscenza agli altri soci) 20 (venti) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'Arbitratore. Ove il socio offerente: (i) si avvalga di tale facoltà, sia l'Offerta che l'eventuale comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto; (ii) non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'Arbitratore.

(d) Il costo dell'Arbitratore sarà a carico: a) per metà del socio offerente (i) e per la restante metà a carico dei soci che abbiano contestato il valore stimato (fermo restando che, nei rapporti interni, la responsabilità tra tali ultimi soci sarà ripartita pro-quota in

proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta);
(ii) esclusivamente del socio offerente nel caso in cui questi desista ai sensi del precedente punto (c)(i).

11.3.8 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'Oggetto dell'Offerta; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero rispettivamente:

(a) di trasferire tutte le azioni all'acquirente e alle condizioni indicati nell'Offerta;

(b) b) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nell'Offerta.

In entrambi i casi, il socio offerente, entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione del consiglio di amministrazione, in persona del suo Presidente, di cui al punto (b) del precedente articolo 11.3.1 dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.

11.4 Nei casi di cui ai precedenti articoli 11.3.8 punto (a) e 11.3.8 punto (b), il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società., che delibera secondo quanto previsto al successivo articolo 18.4.

11.4.1 Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento dandone comunicazione al consiglio di amministrazione in persona del suo Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione assembleare di cui al precedente articolo 11.4.

11.4.2 L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente articolo 11.4 è, altresì, chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. articolo 2357 c.c..

11.4.3 Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della Società è pari al minore tra (a) il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c. (b) il prezzo indicato nell'Offerta, e (c) ove applicabile, il valore in denaro determinato dall'Arbitratore.

11.4.4 Limitatamente al numero di azioni per le quali la Società non può effettuare l'acquisto a causa delle limitazioni poste dall'articolo 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.

11.4.5 Il consiglio di amministrazione, al ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 11.3.8, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società - per



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

il caso previsto dal precedente articolo 11.4.1 – e convoca, entro i 30 (trenta) giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 11.4 e 11.4.3.

11.4.6 Il consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.

11.5 Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi – per cause non imputabili alla medesima Società - rispettivamente, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 11.4.3 o nel termine indicato nella comunicazione medesima, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

11.6 Salvo che consti il consenso – che potrà essere espresso anche al di fuori dell'assemblea – di tanti soci, diversi dal socio concedente, che rappresentino la maggioranza del capitale della Società, non potranno essere concessi in favore di terzi diritti di pegno sulle azioni. In caso di costituzione/escussione di diritti di pegno sulle azioni nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo 11.6, le limitazioni al trasferimento delle azioni previste nel presente statuto non potranno trovare applicazione in pregiudizio dei diritti del creditore pignoratizio.

Articolo 12 Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento

significativo dell'attività della Società;

(b) la trasformazione della Società;

(c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

(d) la revoca dello stato di liquidazione;

(e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

(f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

(g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

(h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

12.2 I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto

dell'articolo 11.4.4 del presente statuto (diniego del gradimento al trasferimento di azioni con impossibilità della Società ad effettuare l'acquisto) e dell'articolo 19.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) la proroga del termine;
- (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 13 Competenze dell'assemblea ordinaria

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Fermo quanto precede, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- (a) l'approvazione del bilancio;
- (b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- (c) la determinazione del compenso degli amministratori (fermo quanto previsto dal successivo articolo 34.2) e dei sindaci;
- (d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- (e) le deliberazioni sulle autorizzazioni richieste dalla legge e dal successivo articolo 13.3 per il compimento degli atti degli amministratori;
- (f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

13.3 Fermo quanto previsto dal precedente articolo, l'assemblea ordinaria autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto operazioni di cessione, in qualunque forma realizzate, di partecipazioni in società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 n. 1 c.c., laddove, per effetto dell'operazione in questione, la Società perda il predetto controllo.

Articolo 14 Competenze dell'assemblea straordinaria

14.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 26.2 del presente statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'Articolo 7 del



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Geronzi'. Above the signature is a circular stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and the text 'SOCIETA' C.I.A.N.T.I. DI P.T.E.S.K.K.' around the perimeter. The signature and stamp are positioned to the right of the main text block.

presente statuto;

(d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'Articolo 8 del presente statuto;

(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

14.2 L'attribuzione alla competenza del consiglio di amministrazione di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 28.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 15 Convocazione dell'assemblea

15.1 L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ciò viene richiesto ai sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

15.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

(a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché, ove previsto, i riferimenti di collegamento per via telematica;

(b) data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

(c) le materie all'ordine del giorno;

(d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

15.4 L'assemblea viene convocata, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci con posta elettronica certificata, almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima dell'assemblea.

Articolo 16 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

16.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 17 Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

18.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

18.3 Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, l'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.


18.4 L'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul gradimento al trasferimento delle azioni nei casi previsti dall'articolo 11.4 del presente statuto, si costituisce regolarmente e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, rispettivamente, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le azioni del socio trasferente sono prive del diritto di voto in tale assemblea.

Articolo 19 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.

19.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che



The image shows a circular official stamp of the Tribunale di Roma (Court of Rome) with a star in the center. Below the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the name 'Galleri' is written in a smaller, cursive script.

rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- (a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- (b) la trasformazione;
- (c) lo scioglimento anticipato;
- (d) la proroga della durata
- (e) la revoca dello stato di liquidazione
- (f) il trasferimento della sede sociale all'estero
- (g) l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2 c.c.

19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del D.lgs. 5/2003, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, rispetto all'introduzione o soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 12-del presente statuto.

Articolo 20 Norme per il computo dei quorum

20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

20.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

20.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

20.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 21 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

21.1 Possono intervenire alle assemblee i soci che esibiscono i propri titoli azionari

21.2 Ogni socio può esprimere il diritto di voto nella misura massima

della quota percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute ed esibite ai fini della legittimazione alla partecipazione in assemblea.

21.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, c.c., gli amministratori in seguito alla esibizione—dei titoli azionari o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 22 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti e i limiti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

Articolo 23 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

23.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente (ove nominato) e, in caso di suo impedimento o assenza, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza degli stessi.

23.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

23.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

23.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

23.6 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

Articolo 24 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale a condizione:

- (a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 25 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 26 Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

26.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge e/o dal precedente articolo. 13.3.

26.2 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis (e/o scissione in forza del richiamo di cui all'articolo 2506-ter ultimo comma c.c.);
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

Articolo 27 Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto— di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. Tale divieto non opera in relazione alle cariche di amministratore o direttore generale di

imprese partecipate dalla Società.

Articolo 28 Composizione del consiglio di amministrazione

28.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, ovvero dall'Amministratore Unico.

28.2 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.

Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori

29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione.

29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.

29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 30 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente

30.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede.

30.2 affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

30.2.1 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30.2.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un VicePresidente che sostituisca il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 31 Deleghe

31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un amministratore nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2).

31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie:

- (a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;
- (b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società;
- (c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società;
- (d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3;
- (e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio;
- (f) la eventuale nomina del direttore generale e la determinazione dei relativi poteri.

Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.

Articolo 32 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione

32.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o almeno da due consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.

32.2 La convocazione è inviata almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della riunione a tutti gli amministratori e sindaci mediante posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione o posta elettronica certificata o con mezzi telematici che ne assicurino il ricevimento.

32.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

32.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.

32.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare e, ricevere documenti.

32.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

32.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice- Presidente (ove nominato) ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il segretario di ogni riunione viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti, salvi i casi - previsti dalla legge - in cui il verbale debba essere redatto da un notaio, che in tale caso fungerà da segretario della riunione.

32.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

32.9 Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al consiglio di amministrazione, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 33 Rappresentanza sociale

33.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in qualsiasi sede e grado di giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché – nei limiti dei poteri conferiti – agli amministratori ai quali fossero state conferite deleghe di poteri ai sensi del precedente Articolo 31 e anche per il compimento di singoli atti, nonché al direttore generale, ove nominato.

33.2 Il consiglio di amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

33.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 34 Remunerazione degli Amministratori

34.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

34.2 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui ripartizione è di competenza del consiglio di amministrazione.

34.3 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.lgs. N. 472/1997, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'articolo 7 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. 326/2003, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'articolo 5 comma 3 D. lgs.n.472/ 1997) ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

Articolo 35 Collegio sindacale

35.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

35.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi, le modalità di rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

35.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

35.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

35.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

35.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 24 e del presente statuto.

Articolo 36 Revisione legale dei conti

36.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

36.2 Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla normativa vigente. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

L'eventuale rinnovo dell'incarico per il revisore contabile o la società



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di revisione sono disciplinati in ossequio dalla normativa vigente.

Articolo 37 Bilancio e utili

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti.

37.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e la relazione del soggetto terzo incaricato del controllo contabile.

Articolo 38 Scioglimento e liquidazione

38.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

38.2 Per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 39 Clausola di conciliazione e arbitrato

39.1 Qualsiasi controversia, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovesse sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la Società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, in base alla procedura di conciliazione della CCIAA di Roma, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle

parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri, così nominati, designeranno il presidente del collegio arbitrale.


39.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

39.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

39.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

39.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

39.6 Si applica il disposto dell'articolo 19.3 del presente statuto.



Giulio Focantelli

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82, RILASCIATA E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DA ME
NOTAIO PAOLA CIANCI CON SEDE IN SARONNO, CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI. SARONNO, 22 NOVEMBRE 2022